



COMUNE DI TURRI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Sandro Pertini, 1

Tel. 0783 95026 - Fax 078395373 - turri.unione@legalmail.it

Cod. fisc. 82001010923 - Partita Iva 00541170924

Polizia Locale

Prot. n° 3528

ORDINANZA N° 17 DEL 02/10/2018

LIMITAZIONI ALLA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE).

IL SINDACO

PREMESSO che la raccolta indiscriminata e senza alcuna regolamentazione degli elicidi (lumache) a scopo alimentare nell'intero territorio di Turri ha cagionato un depauperamento di questa particolare specie di fauna selvatica;

RILEVATO che tra le attività comunemente svolte dalla collettività di Turri e non, rientra quella relativa alla raccolta delle lumache per fini alimentari e talvolta commerciali;

RILEVATO che è necessario tutelare le risorse ambientali ed in particolare la fauna minore rappresentata dagli elicidi;

PRESO ATTO che sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione degli elicidi nel territorio isolano inizia con l'avvio delle prime piogge in prossimità della conclusione della stagione estiva;

DATO ATTO CHE al fine di incrementare il numero di tale specie si rende necessario consentire l'effettuazione di almeno due deposizioni delle uova e lo sviluppo della prole fino al raggiungimento dello stadio adulto;

RITENUTO doveroso ed urgente nell'immediatezza adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la conservazione di tale specie al fine di contrastarne l'impoverimento causato dalla raccolta indiscriminata, in assenza di una regolamentazione sia a livello nazionale che regionale e comunale;

DATO ATTO INOLTRE:

Che è vietato nella raccolta danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora;

Che è vietato danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo;

Che è severamente vietato danneggiare i muretti a secco, in quanto riconosciuti come BENI IDENTITARI e elementi paesaggistici del contesto, tutelati ai sensi del P.P.R. approvato con Deliberazione R.A.S. n°36/7 del 05/09/2006.

RITENUTO pertanto necessario vietare la raccolta delle lumache nel periodo dal 15 al 31 dicembre e da 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

VISTA la convenzione di Berna stipulata il 19.09.1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ratificata in Italia con la Legge 05.08.1981 n. 503;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata Direttiva 92/43/CEE, come modificato dal D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357;

VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA

- 1) **E' VIETATA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE LA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) NEL PERIODO COMPRESO DAL 2 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018 E SUCCESSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO E DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.**
- 2) **E' consentita la raccolta degli Elicidi (lumache) nel restante periodo;**
- 3) **Possono essere raccolti esclusivamente esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità;**
- 4) **E' vietata la vendita e l'acquisto degli Elicidi (Lumache) ad esclusione di quelli provenienti da allevamenti debitamente autorizzati;**

AVVERTE

La violazione alla raccolta in periodi non consentiti di cui al punto 1) saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 con conseguente sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale.

La violazione di cui ai punti 2-3-4- saranno puniti con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 300,00 con conseguente sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate;

DISPONE

Che sia data massima diffusione del presente dispositivo oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Turri, anche mediante bando pubblico e affissione negli esercizi commerciali del territorio.

DEMANDA

Agli organi di vigilanza di far osservare la presente ordinanza;
All'Ufficio Tecnico la collocazione del presente dispositivo in tutto il territorio comunale mediante appositi avvisi.

SI COMUNICHI

- Albo Pretorio – SEDE -
- Ufficio di Polizia Locale – SEDE -
- Area Tecnica – SEDE
- Comando Stazione Carabinieri – BARUMINI -
- Stazione Forestale – BARUMINI;
- Comuni limitrofi: BARADILI-SINI-GENURI-SETZU-TUILI-PAULI ARBAREI-
USSARAMANNA-BARESSA

AVVERTE ALTRESI'

si sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 contenente “ nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con il ricorso giudiziario al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ai sensi del D.lgs n. 104/2010, ovvero in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

IL Sindaco
Picchedda Martino

